

DIRETTIVE RELATIVE ALLA VENDITA DI ARMI:

BASI LEGALI

- legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
- ordinanza federale del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori delle armi e le munizioni
- legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale di guerra (LFMG)
- ordinanza federale del 25 febbraio 1998 sul materiale di guerra (OMG)
- legge federale del 21 marzo 1969 sui tossici (LTOS)
- ordinanza federale del 19 marzo 1983 sui tossici (O sui tossici)
- legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e uccelli selvatici (LCaP)
- ordinanza federale del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCaP)
- legge federale sui beni a duplice impiego

CONDIZIONI DI VENDITA DELLE ARMI

1. GENERALITÀ

Campo di applicazione della LArm:

La legge non si applica né all'esercito, né all'amministrazione militare, né alle autorità doganali e di polizia

Non sono contemplate dalla legge (art. 2/2 LArm) le armi antiche, le armi ad aria compressa o a CO₂ e le armi di cui le munizioni non si trovano più in commercio e non sono più fabbricate.

- 1.2. Gli espositori sono considerati come commercianti professionisti e devono essere in grado presentare la loro licenza per il commercio di armi
- 1.3. I commercianti esteri non sono tenuti a presentare una patente ai sensi della LArm nella misura in cui sono in possesso di un'autorizzazione equivalente nel loro foro sociale o nella loro filiale estera. Su domanda, l'ufficio centrale delle armi (OCA) a Berna rilascia un'autorizzazione limitata per l'importazione e l'esportazione a titolo professionale di armi destinate alla vendita nelle borse delle armi. Nel caso dovessero vendere armi, accessori o munizioni non contemplate dalla LArm cadono sotto le disposizioni dell'articolo 9 della LFMG e dovranno quindi essere in possesso di un'autorizzazione federale iniziale rilasciata dal segretariato di stato all'economia allestendo una lista dettagliata del materiale che sono intenzionati ad importare in Svizzera da presentare alle autorità competenti al momento dell'importazione. A fine manifestazione dovranno allestire un inventario e consegnarlo alla polizia cantonale ticinese per il rientro della merce al proprio domicilio. In ogni caso devono appoggiarsi ad un commerciante-rivenditore Svizzero.
- 1.4. Gli antiquari non sono autorizzati a vendere materiale da guerra o armi che non possono essere commercializzati senza la licenza.
- 1.5. I collezionisti non sono tenuti a presentare una patente ma devono esporre il proprio materiale sullo stand di un armaiolo titolare di regolare licenza, il quale è responsabile del rispetto delle direttive legali vigenti.

2. CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DI ARMI

- 2.1. Le persone di età superiore ai 18 anni non hanno bisogno di un permesso di acquisto per le seguenti armi (art. 10 LArm e 14 OArm):
 - fucili a colpo
 - fucili a più canne
 - copie di armi a un colpo caricabili dalla bocca
 - fucili d'ordinanza svizzeri a ripetizione (fucile 11, moschetto 11 e 31)
 - fucili sportivi a ripetizione con calibro militare svizzero o di sport
 - armi da caccia ammessi dalla legislazione cantonale e federale sulla caccia
 - fucili ammessi a concorsi nazionali e internazionali di tiri di caccia sportivaRestano applicabili le disposizioni degli articoli 11 LArm e 13 OArm relativi al "contratto scritto" e al "dovere di diligenza".
- 2.2. Gli stranieri non in possesso di un permesso di acquisto armi, sono tenuti a presentare all'autorità un'attestazione ufficiale di autorizzazione rilasciata dal proprio paese di domicilio (art. 12 LArm).
- 2.3. L'acquisto di armi, accessori o munizioni è proibita ai cittadini delle seguenti nazioni: Repubblica federale della Jugoslavia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Turchia, SriLanka, Algeria e Albania (art. 9 Oarm).

3. ARMI ANTICHE

L'articolo 2 della OArm le definisce come segue:

- le armi lunghe o corte fabbricate prima del 1890
- le armi bianche o altre armi fabbricate prima del 1900

4. MUNIZIONI

Ad eccezione delle cartucce di collezione destinate alla vendita, la presenza di munizione alla borsa è proibita.

5. COLTELLI

Durante la borsa possono essere comperati o venduti solo coltelli autorizzati.

6. MINORI

E' fatta raccomandazione ai commercianti di non vendere coltelli, armi ad aria compressa o al CO2 e giochi chiamati "Soft Air" che imitano perfettamente le armi reali a minori di 18 anni.

7. ARTICOLI PROIBITI IN RELAZIONE ALLE ARMI (ART. 5 LARM)

E' proibito il commercio e l'importazione delle seguenti armi:

7.1. Armi da fuoco:

armi automatiche, armi automatiche trasformate in armi da fuoco lunghe o corte semi automatiche, armi con silenziatore incorporato, accessori staccati per armi automatiche.

7.2. Accessori di armi:

silenziatori (compresi accessori staccati), apparecchi laser o notturni concepiti per essere montati su un'arma.

7.3. Armi bianche:

coltelli a serramanico o ad apertura automatica la cui lunghezza in posizione aperta supera i 12 cm o la lama i 5 cm, impugnatura a lama fissa che misurano meno di 30 cm

7.4. Altre armi

tira pugni americani, manganelli semplici (legno, plastica, metallo), matraques telescopici, coltelli da lancio, fionde di grande potenza, nunchaku, apparecchi che producono elettrochoc.

7.5. Munizioni:

è proibita la compravendita, la fabbricazione e l'importazione di munizioni con bossolo duro (acciaio, tungsteno, porcellana ecc.), munizioni con proiettile contenente una carica esplosiva o incendiaria, munizioni a più proiettili contenenti tossici della classe 1 e 2, munizioni a proiettile espansivo

L'esposizione di armi contemplate al punto 7 è proibita.

8. POLIZIA

E' la sola competente per trattare i casi particolari relativi al commercio delle armi durante la manifestazione. Gli stand e gli espositori potranno essere controllati dall'Ufficio cantonale Permessi un'ora prima dell'apertura ufficiale della manifestazione.

9. MISURE DI SICUREZZA

Per prevenire furti e incidenti raccomandiamo di proteggere le armi sugli stand esponendole in vetrine chiuse o munite di dispositivi elettronici. Gli organizzatori esigono che gli espositori non lascino alcuna arma da fuoco alla portata del pubblico senza la sorveglianza personale di un venditore.

10. ESCLUSIONE DALL'ESPOSIZIONE

La Direzione dell'esposizione si riserva il diritto di escludere, con effetto immediato e senza che possa essere vantato un risarcimento, gli espositori e i venditori che dovessero violare le presenti disposizioni e direttive.

Le presenti direttive sono state elaborate d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei Permessi, Bellinzona.

Bellinzona, 12 gennaio 2005